

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 9 ottobre 2014

328^a e 329^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Discussione dei disegni di legge:

Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(1119)**

- CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione **(734)**

- CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione **(845)**

- STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione **(1067)**

- TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti online (903)
- *Relatrice* FILIPPIN

II. Informativa del Governo sulle misure di prevenzione per il virus Ebola
(alle ore 13)

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni *(testi allegati)*

INTERPELLANZA SULLA LETTERA SCRITTA DA UN GIOVANE STUDENTE CHE SI È TOLTO LA VITA

(2-00087) (5 novembre 2013)

GIOVANARDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

gli organi di stampa hanno dato ampio rilievo alla lettera scritta dal giovane studente Simone D. nella quale motivava le ragioni che lo spingevano a togliersi la vita;

del contenuto di questa lettera circolano diverse versioni alcune delle quali fanno riferimento a discriminazioni o ingiurie subite dal giovane;

a quanto risulta all'interpellante, questo caso è stato utilizzato per accelerare l'*iter* relativo alla legge sull'omofobia in discussione al Senato (AS 1052) che estende le pene della "legge Mancino" (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993) anche all'omofobia e alla transfobia, a causa di una supposta emergenza nazionale per il moltiplicarsi di fenomeni di violenza,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti il contenuto della lettera e se allo stato degli atti risultino evidenze di violenza, discriminazioni o episodi di dileggio nei confronti del povero Simone.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, SULLA
MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA FIRMA
DELL'ACCORDO QUADRO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA
"CITTÀ DELLA SCIENZA"**

(2-00193 *p. a.*) (10 settembre 2014)

NUGNES, CAPPELLETTI, MANGILI, AIROLA, CRIMI, BUCCARELLA, DONNO, MORONESE, BOTTICI, LEZZI, TAVERNA, CIOFFI, BLUNDO, CASTALDI, SERRA, MOLINARI, BERTOROTTA, LUCIDI, MARTELLI, SANTANGELO, COTTI, GAETTI, VACCIANO, FATTORI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, MONTEVECCHI, PETROCELLI, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTI, FUCKSIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 14 agosto 2014 in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi a Napoli, precisamente nel quartiere di Bagnoli, organizzata per sancire la firma dell'accordo quadro per il completamento della bonifica del Sin (sito interesse nazionale) di Bagnoli-Coroglio e per la ricostruzione della "Città della scienza", si sono verificati fatti gravissimi a danno di alcuni cittadini che manifestavano il proprio dissenso nei confronti delle politiche governative e delle decisioni riguardanti la ricostruzione della Città della scienza;

come documentato da un video amatoriale inviato alla Prefettura di Napoli e pubblicato dalla testata giornalistica "l'Espresso" *on line*, oltre che come riportato da numerose testate giornalistiche locali il 15 agosto, un gruppo di manifestanti, dopo essere stato spinto indietro da un cordone della Guardia di finanza che gli ha impedito di avvicinarsi alla Città della scienza, è stato violentemente ed immotivatamente caricato da alcuni agenti di Polizia in tenuta antisommossa. Come si vede chiaramente nel video i manifestanti erano pochi e protestavano pacificamente il proprio dissenso quando sono stati, a parere degli interroganti, vergognosamente aggrediti con manganellate rivolte verso cittadini inermi e privi di qualsiasi protezione fisica;

come si apprende dai mezzi di stampa anche un giornalista de "l'Espresso" *on line* è stato aggredito, il suo cellulare è stato gettato a terra e il video che aveva appena girato è stato distrutto;

a giudizio degli interroganti la gravità di quanto accaduto avrebbe richiesto un immediato intervento del Ministro in indirizzo, che al momento non risulta essersi verificato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

da chi sia stato impartito l'ordine di caricare il gruppo di manifestanti pacifici e quali siano le ragioni a fondamento della decisione;

quali iniziative intenda intraprendere, qualora non risultino motivate ragioni all'intervento delle forze dell'ordine, nei confronti dei poliziotti coinvolti relativamente al comportamento violento e antidemocratico assunto;

se e quali misure di propria competenza intenda assumere per evitare che episodi gravissimi come questo possano ripetersi;

se abbia assunto o intenda adottare iniziative in merito al raggiungimento dell'obiettivo dell'identificabilità degli agenti mediante esposizione visibile di numero di matricola.

INTERROGAZIONE SULLA VICENDA RELATIVA AL SINDACO DI NAPOLI DE MAGISTRIS

(3-01243) (30 settembre 2014)

SAGGESE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 24 settembre 2014 il Tribunale di Roma, X sezione penale, ha condannato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ad un anno e 3 mesi di reclusione, con pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un anno, per il reato di abuso di ufficio;

la condanna scaturisce da un'inchiesta avviata in relazione a fatti avvenuti tra il 2006 e il 2007, quando De Magistris ricopriva l'ufficio di sostituto procuratore della Repubblica a Catanzaro;

secondo i giudici di primo grado, De Magistris avrebbe commesso il reato contestato nel corso dell'indagine denominata «Why not», nel corso della quale avrebbe acquisito i tabulati delle utenze telefoniche di 5 parlamentari senza richiedere le autorizzazioni alle rispettive Camere di appartenenza secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi;

considerato che:

Luigi De Magistris ricopre attualmente la carica di sindaco di Napoli, a seguito dell'elezione nella tornata elettorale amministrativa del 2011;

l'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che sono sospesi di diritto dalla carica di sindaco, assessore e consigliere comunale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, comma 1, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, comma 2, 334 e 346-*bis* del codice penale;

il reato d'abuso d'ufficio è penalmente perseguito ai sensi dell'art 323 del codice penale;

la sospensione opera per 18 mesi, cessati i quali essa non produce più effetti giuridici;

la cancelleria del tribunale o la segreteria del pubblico ministero sono tenuti a comunicare al prefetto i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione;

il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, notifica il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina;

all'indomani della condanna, riunito il Consiglio comunale, Luigi De Magistris avrebbe dichiarato, secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, che lo Stato è corrotto e che dovrebbero essere i giudici a dimettersi;

egli avrebbe inoltre dichiarato, sempre secondo quanto riportato dai quotidiani nazionali, che nei suoi confronti si vorrebbe indebitamente applicare l'istituto della sospensione dalla carica, prevista da un decreto legislativo promosso dal Ministro della giustizia *pro tempore*, attualmente difensore della controparte nell'ambito del processo che ha portato alla sua condanna, entrato in vigore peraltro mentre il processo era già in corso;

egli avrebbe infine dichiarato che il suo mandato da sindaco cesserà soltanto nel 2016, alla scadenza della consiliatura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti e come intenda procedere per garantire il rispetto delle citate disposizioni di legge richiamate.

INTERROGAZIONI SULLA COLTIVAZIONE DEL MAIS GENETICAMENTE MODIFICATO

(3-00411) (8 ottobre 2013)

DE PETRIS, STEFANO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -
Premesso che:

nel mese di giugno 2013 in alcuni comuni della provincia di Pordenone sono stati seminati campi di mais utilizzando sementi geneticamente modificate del tipo Mon810, in assenza del provvedimento autorizzativo prescritto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212;

i promotori delle semine hanno ritenuto di avvalersi della pronuncia della Corte di giustizia europea dell'8 maggio 2013 (causa C-542/12) per aggirare l'obbligo di ottenere preventivamente l'assenso dell'autorità nazionale competente;

in data 12 luglio 2013 i Ministri in indirizzo hanno sottoscritto congiuntamente un decreto che vieta in via cautelativa, sull'intero territorio nazionale, la coltivazione del mais geneticamente modificato Mon810, provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 che consente agli Stati membri di adottare misure d'emergenza qualora sia manifesto che prodotti geneticamente modificati possano comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente;

nelle motivazioni citate nel decreto è richiamato il *dossier* predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), con particolare riguardo al possibile impatto delle colture geneticamente modificate sugli imenotteri parassitoidi specialisti, sulle popolazioni di lepidotteri non bersaglio, e all'eventualità che si possano sviluppare "parassiti secondari potenzialmente dannosi per altre colture";

è inoltre richiamato il parere dell'ISPRA del 30 aprile 2013, nel quale si evidenzia il rischio per le popolazioni di lepidotteri non *target* e non si esclude la possibilità di un impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine CrY1Ab;

l'art. 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, prescrive che le colture convenzionali, biologiche e transgeniche siano praticate "senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre" e

che "l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento";

nonostante il decreto interministeriale del 12 luglio abbia stabilito il divieto di coltivazione e nonostante il rischio di danno ambientale e contaminazione delle colture agricole prefigurato nelle ricerche condotte da enti pubblici citate a supporto del decreto stesso, le coltivazioni di mais Mon810 in provincia di Pordenone non sono state soggette, nel periodo intercorso dalla semina al 23 settembre 2013, ad alcun provvedimento restrittivo o cautelativo da parte delle autorità regionali e locali, al fine di prevenire il contatto con le colture limitrofe e la circolazione di pollini contaminanti anche a lunga distanza, in particolare nella fase di fioritura delle piante;

in assenza di qualunque accorgimento o prescrizione tecnica cautelativa a carico delle colture di mais Mon810 non si può escludere che si possano già essere determinati o siano in fase di avvio i danni potenziali all'ambiente, alla biodiversità e alle colture limitrofe paventati negli studi del CRA e dell'ISPRA;

in data 23 settembre il direttore del Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Massimo Stroppa, ha emesso un'ordinanza, in attuazione dell'art.11-*bis* della legge regionale n. 5 del 2011, che prevede alcune prescrizioni riguardanti la sola fase di raccolta per i campi di mais Mon810 coltivati nel comune di Vivaro;

tale provvedimento afferma, fra l'altro, che "alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la messa in coltura di mais iscritto nel catalogo comune europeo sia da considerarsi libera", omettendo di citare ed ignorando gli effetti del decreto interministeriale del 12 luglio scorso in merito al divieto vigente per la messa in coltura del mais Mon810;

l'ordinanza del direttore del Corpo forestale regionale presenta pertanto, a giudizio dell'interrogante, profili di illegittimità per eccesso di potere, falsità dei presupposti ed inosservanza della legge;

l'ordinanza non prevede inoltre alcuna prescrizione per la gestione del prodotto geneticamente modificato successiva alla fase di raccolta, mentre invece si deve provvedere al sequestro, alla messa in sicurezza e all'eventuale smaltimento delle derrate di mais ogm al di fuori della filiera zootecnica ed alimentare;

non sono stati ad oggi rese note dalla Regione le risultanze di eventuali monitoraggi ambientali condotti nell'area interessata dalle colture transgeniche,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente disporre, con il supporto dei servizi operativi di propria competenza, un approfondito monitoraggio ambientale nell'area della provincia di Pordenone interessata dalla presenza di coltivazioni non autorizzate di mais geneticamente modificato del tipo Mon810;

se non ritengano altresì necessario ed urgente adottare, ai sensi dell'art. 304 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure cautelari urgenti per prevenire il danno ambientale, con particolare riferimento al sequestro dei campi coltivati e delle derrate di mais eventualmente raccolte;

quali misure sanzionatorie permanenti intendano adottare a supporto del divieto di coltivazione su tutto il territorio nazionale del mais Mon810 introdotto dal decreto interministeriale del 12 luglio 2013.

(3-01032) (12 giugno 2014) (*Già* 4-01664) (11 febbraio 2014)

FATTORI, SIMEONI, BENCINI, MARTELLI, SCIBONA, DONNO, SERRA, CAMPANELLA, CASALETTO, BLUNDO, GAETTI - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la discussione sull'immissione in agricoltura e ambiente degli organismi geneticamente modificati (ogm) è ancora al centro di un dibattito molto acceso che propende in maniera evidente dal lato dell'insicurezza che gli ogm danno dal punto di vista scientifico, sanitario, biologico, ambientale ed economico;

le procedure e i protocolli finora adottati dai produttori hanno destato molte perplessità, sottolineate di recente anche dal Parlamento europeo nella risoluzione COM(2013)0758, la direttiva 18/2001/CE e il regolamento (CE) n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinato e il decreto 12 luglio 2013 recante l'adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54

del regolamento (CE) n. 178/2002 concernente la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato Mon810 (13A06864);

considerato che:

nella risoluzione COM(2013)0758 il Parlamento europeo: «1. si oppone all'adozione della proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del consiglio, di un granturco (*zea mays* L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri; 2. ritiene che la proposta di decisione del consiglio ecceda le competenze di esecuzione previste dalla direttiva 2001/18/CE; 3. invita il Consiglio a respingere la proposta della Commissione; 4. invita la Commissione a non proporre di autorizzare nuove varietà di OGM e a non rinnovare autorizzazioni precedenti fintantoché i metodi di valutazione del rischio non saranno stati sensibilmente migliorati; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri»;

nella stessa risoluzione vengono fatte le seguenti considerazioni ai punti R, S, T, U: «R. considerando che nell'UE nessuna autorizzazione è stata più concessa per la coltivazione di OGM dal 2010, quando è stata autorizzata la patata Amflora; tale autorizzazione è stata annullata il 13 dicembre 2013 dal tribunale dell'Unione europea e l'unica altra coltura che ha ottenuto un'autorizzazione per la coltivazione è il granturco Monsanto MON 810, autorizzazione il cui rinnovo è in sospenso da anni; S. considerando che è ampiamente accettato, nonché confermato dalle conclusioni del Consiglio "Ambiente" del dicembre 2008, che gli effetti a lungo termine delle colture OGM come anche gli effetti sugli organismi non bersaglio non sono stati sinora presi adeguatamente in considerazione nel quadro della valutazione del rischio; T. considerando che sia il Consiglio che il Parlamento europeo riconoscono la necessità di una valutazione più rigorosa degli effetti a lungo termine degli OGM, come anche di un'attività di ricerca indipendente sui potenziali rischi inerenti all'emissione deliberata o all'immissione in commercio di ogm, nonché la necessità di consentire a tutti i ricercatori indipendenti l'accesso a tutto il materiale pertinente; U. considerando che la grande maggioranza dei consumatori nutre timori in merito agli alimenti geneticamente modificati, come indicato, tra l'altro, nella relazione "Eurobarometro speciale 345" del 2010; considerando inoltre che il granturco 1507 geneticamente modificato non presenta alcun vantaggio ai consumatori»;

prossimamente il Consiglio europeo dovrà votare la decisione della Commissione europea, che di fatto ha autorizzato la messa in cultura del mais 1507 "Pioneer" nonostante un voto chiaramente contrario del Parlamento europeo;

in particolare con la risoluzione recentemente approvata il Parlamento europeo ha chiesto esplicitamente alla Commissione di non autorizzare il nuovo mais 1507 perché altamente dannoso per l'ecosistema e la salute;

in 9^a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato si è riusciti ad ottenere un consenso unanime nella lotta contro il mais 810 di Monsanto e quella contro il mais 1507 di Pioneer in approvazione presso l'Unione europea;

la risoluzione approvata all'unanimità il 18 dicembre 2013 dalla stessa Commissione ha obbligato il Governo ad esprimere in sede europea voto negativo nei confronti dell'autorizzazione alla coltivazione del mais 1507;

con la mozione riguardante gli OGM, confluita nell'ordine del giorno unitario 9/1-00019/1 (G1-testo 3) approvato all'unanimità a seguito del dibattito svoltosi al Senato nella seduta del 21 maggio 2013, il Governo si impegna: «1) a adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano; 2) a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate; 3) a potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica e, in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio»;

i mais OGM sono resistenti al potente glufosinato, già bandito dall'Unione europea;

considerato inoltre che:

nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-00425 svolto nella seduta n. 29 della 9^a Commissione del Senato (10 dicembre 2013) risulta data come base giuridica all'emissione del decreto ministeriale del 12 luglio 2013 in luogo dell'avvio delle procedure per l'invocazione della clausola di salvaguardia per il mais ogm Mon810 la sentenza della Corte di giustizia europea del 6 settembre 2011 contro la Francia. La sentenza stessa entra nel

merito delle procedure usate dalla Francia per la clausola di salvaguardia, che usò come base il regolamento (CE) n. 1829/2003 e non la direttiva 18/2001/CE, esattamente come ha fatto l'Italia per il suddetto decreto ministeriale. Tutto questo, a parere degli interroganti, porta a pensare che anche il decreto ministeriale possa diventare oggetto di impugnazione;

nell'estate del 2013 molte regioni del nord est del Paese sono state vittime di semine illecite di ogm con conseguenti contaminazioni, come da rapporti della guardia forestale;

il decreto ministeriale del 12 luglio 2013, che in assenza di altro rimane l'unico atto di monito, di divieto all'immissione in agricoltura di mais Mon810, non prevede disposizioni sanzionatorie in caso di semina in contravvenzione del disposto normativo;

il padiglione Italia all'Expo 2015 sarà organizzato da Diana Bracco, presidente di Expo 2015 SpA, imprenditrice farmaceutica della Bracco farmaceutici da sempre favorevole agli ogm in agricoltura,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di procedere al più presto al divieto di coltivazione sul territorio nazionale di tutte le varietà geneticamente modificate, anche delle specie di mais ogm in approvazione presso l'Unione europea;

se non intenda adottare iniziative di carattere normativo al fine di rivedere i contenuti del decreto ministeriale del 12 luglio 2013, prevedendo disposizioni sanzionatorie per chi coltiva ogni tipo di mais ogm, a partire dall'autorizzato, ma non rinnovato Mon810, estendendo il divieto a tutti i prodotti ogm in fase di autorizzazione presso l'Unione europea;

quando intenda attivare la clausola di salvaguardia ai sensi dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE per il Mon810, invocandola anche in caso di derivati di quest'ultimo nonché di autorizzazione del mais 1507;

se intenda dichiararsi "*ogm free*", con tanto di esposizione pubblicitaria della dicitura all'Expo 2015;

se intenda rivedere il piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti, inserendo il mantenimento della qualità tipica delle produzioni biologiche italiane e non ogm come obiettivi per il triennio 2014-2016.

(3-01086) (3 luglio 2014)

DE PIN, CASALETTO, CAMPANELLA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nonostante la severità delle disposizioni, il mais della Monsanto viene seminato e raccolto da un gruppo di agricoltori in Friuli-Venezia Giulia, capitanati da Giorgio Fidenato, provocando gravi danni a chi utilizza sementi tradizionali;

la coltivazione degli organismi geneticamente modificati MON810, prodotto dalla multinazionale Monsanto, azienda finita più volte al centro di polemiche a causa della tossicità dei suoi prodotti, comporta un grave danno per chi utilizza sementi tradizionali;

in una Regione come il Friuli-Venezia Giulia, per la frammentazione della proprietà, la convivenza fra coltivazioni di organismi geneticamente modificati e coltivazioni naturali e biologiche risulta impraticabile, da qui la necessità di una moratoria regionale di 12 mesi alla semina di ogm del 28 marzo 2014, approvata dalla Regione, che si affianca al decreto interministeriale del 12 luglio 2013, che vieta per tutto il 2014 la coltivazione in Italia del mais ogm MON810, e il cui obiettivo è "tutelare un modello di agricoltura basato su una pluralità di produzioni di alta qualità";

la legislazione europea ha introdotto divieti di coltivazione ai sensi degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002, il quale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il comma 8, dell'articolo 4, del recente decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per il settore agricolo, risponde alla necessità di fissare disposizioni a tutela del territorio e della qualità e della salubrità delle produzioni agricole, individuando alcuni strumenti per assicurare l'effettività dei divieti e dei limiti imposti per la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio, prevedendo in particolare specifiche sanzioni (la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro per la violazione della normativa europea) prevedendo altresì che l'autore del delitto sia tenuto a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza,

nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla Regione competente per territorio;

le disposizioni quindi esistono ma le difficoltà iniziano quando si analizzano i modi con cui fronteggiare la situazione di illegalità, in quanto l'*iter* procedurale non tiene conto dei cicli biologici della natura, anche se sanzionati, gli agricoltori rifiutano di applicare l'ordinanza di rimozione delle piante ogm mentre tra poco le piante andranno in fiore, i pollini verranno trasportati dal vento e dagli insetti provocando la contaminazione dei campi vicini, specie a coltivazione biologica che perderà così la classificazione, con danno economico irreparabile per gli agricoltori interessati. L'intervento, per evitare danni, deve essere fatto prima che le piante fioriscano: le piantagioni ogm devono essere rimosse immediatamente una volta emessa l'ordinanza, così come prevede la legge, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in relazione alle nuove disposizioni in vigore con l'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, sollecitare formalmente le autorità regionali del Friuli-Venezia Giulia ad adottare i provvedimenti d'urgenza volti ad ordinare la bonifica delle aree illegittimamente seminate con il mais MON810, nonché le relative modalità d'intervento finalizzate a minimizzare il rischio di contaminazione delle coltivazioni convenzionali e biologiche, e ad intervenire in danno nel caso di inerzia dei trasgressori;

quali azioni intendano adottare in via sostitutiva, a tutela della biodiversità e dell'economia agricola dell'area, qualora le suddette autorità non provvedano tempestivamente in proposito.

INTERROGAZIONI SULLA TUTELA DEL *MADE IN ITALY* NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLE CARNI SUINE

(3-00504) (26 novembre 2013)

MOSCARDELLI, SCALIA, SPILABOTTE, PEZZOPANE, DE MONTE, MORGONI, FABBRI, ASTORRE, VERDUCCI, FAVERO, DI GIORGI, SOLLO, CUCCA, AMATI, MANASSERO, FERRARA Elena, MARGIOTTA, ROSSI Gianluca, ORRU', COLLINA, CALEO, FISSORE, FILIPPIN - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -
Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*.

(3-01276) (8 ottobre 2014) (Già 4-01292) (4 dicembre 2013)

MALAN - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo,

ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*.